

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE MARIA LOMBARDI

Seduta del 20/04/2021

FATTO

Con il ricorso presentato, la parte ha dedotto di aver stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto degli emolumenti, estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, nonché alla restituzione della penale di estinzione anticipata. Più precisamente, il ricorrente ha formulato le seguenti

CONCLUSIONI

1 - Su queste basi, posto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente, si chiede al Collegio adito di ordinare alla Banca il rimborso pro quota degli oneri netti pari ad **€ 2.229,00**, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto;

in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti *up front* si chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019);

In ogni caso si chiede:

2 - la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in **€ 200,00**, o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del mio cliente;

3 - la refusione del contributo di **20,00 €** relativo alle spese per la procedura;

4 - il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Nel controdedurre, la parte resistente ha precisato ed eccepito che, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto, in sede di conteggio estintivo si è provveduto a stornare gli interessi nominali sulle rate a scadere al tasso convenzionale pattuito; che con riferimento alla pretesa restituzione di tutti i costi (senza alcuna distinzione tra costi recurring ed *up front*) per effetto della Sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE), evidenzia che quest'ultima muove da una serie di motivazioni che la normativa nazionale ha già fatto proprie, anche attraverso gli orientamenti della Vigilanza di Banca d'Italia; che la sentenza della CGUE non è invocabile direttamente dal consumatore nella disciplina dei rapporti privatistici, atteso che la stessa interpreta una Direttiva che non ha natura "self executing"; che relativamente alla richiesta di rimborso delle commissioni accessorie, precisa che il compenso dovuto all'intermediario, presso cui si è autonomamente e liberamente rivolto il Cliente per l'attività prestata per la conclusione dell'affare, non costituisce un costo soggetto a formazione nel corso del tempo, poiché è interamente maturato all'atto del perfezionamento del contratto; che il compenso maturato trova la sua giustificazione causale nello svolgimento di una serie di concrete attività propedeutiche e preliminari alla conclusione dell'affare ed è, pertanto, indifferente alle vicende del rapporto contrattuale intermediato; che il documento "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori" prevede espressamente e chiaramente l'esistenza di provvigioni a carico del mutuatario nonché la loro natura irripetibile mentre nel riquadro denominato "LEGENDA" in calce alla documentazione contrattuale, vi è un riepilogo delle attività svolte dall'intermediario, tutte propedeutiche alla conclusione del contratto; che stante il consolidato orientamento dei Collegi, tale voce di costo viene qualificata come *up front*, trattandosi di somme che la mutuante ha corrisposto a terzi, ai quali si è rivolto il consumatore per l'offerta del servizio finanziario e che, in quanto tali, non sono mai entrate nella disponibilità patrimoniale della mutuante, essendo solo transitate contabilmente, senza entrare nel patrimonio del medesimo; che quanto alle spese fisse contrattuali, evidenzia che tanto nel contratto quanto nel foglio informativo, queste vengono identificate come costi per i servizi d'istruttoria e notifica del contratto ed ogni altro costo necessario per il suo perfezionamento, ragion per cui tale voce di costo fa riferimento ad attività che si sono esaurite con il perfezionamento del contratto, quali spese di gestione non soggette a maturazione nel tempo. La resistente ha, poi,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

evidenziato l'infondatezza perché priva di fondamento della domanda di rimborso delle spese per assistenza difensiva, atteso anche il carattere stragiudiziale della controversia. Pertanto,

CONCLUSIONI

In conclusione, si confida che codesto spettabile Arbitro Bancario Finanziario, *contrariis reictis* e premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, voglia così decidere:

IN MERITO ALLA RIPETIZIONE DELLA QUOTA PARTE DELLE PROVVISORIE:

in via principale e nel merito:

respingere la richiesta di rimborso delle commissioni accessorie, accertando che le stesse remunerano un'attività che si è esaurita con il perfezionamento del contratto di finanziamento (come risulta documentato

dalle clausole contrattuali del finanziamento, trasparenti e di immediata intellegibilità) e, pertanto, non sono rimborsabili in caso di anticipata estinzione del finanziamento medesimo.

IN MERITO ALLE PRETESE DI RIMBORSO DELLE SPESE FISSE CONTRATTUALI:

in via principale e nel merito:

respingere la richiesta in questione per i motivi sopra specificati.

IN MERITO ALLA RICHIESTA DI CONTROPARTE DI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI:

in via principale e nel merito:

respingere le richieste di rimborso in questione per i motivi addotti.

Respingere altresì ogni richiesta ulteriore, in quanto infondata.

DIRITTO

Il Collegio, nel procedere all'esame del ricorso nel merito, richiama i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525 del 2019, secondo cui «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front». «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione degli eventuali costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento», valutando inoltre che «non ricorre invece alcuna ragione per



discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

Nel caso di specie, la controversia ha a oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Procedendo alla specifica analisi delle singole commissioni, il Collegio, osservando che il prestito risulta estinto decorsa la quarantesima rata sulle novantasei originariamente previste, sulla base di conforme conteggio estintivo allegato, constata che la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente si riferisce agli importi complessivamente dovuti per oneri relativi al contratto de quo pagati anticipatamente e non maturati in seguito all'anticipata estinzione, e stabilisce che le diverse voci vanno rimborsate, se ritenute recurring, con il criterio pro rata temporis, e, se ritenute up front, con il criterio "finanziario" al tasso d'interesse nominale (i.e. curva degli interessi secondo il piano di ammortamento).

Il Collegio, pertanto, pronunciandosi sulla domanda presentata, ha previsto l'applicazione del criterio della curva degli interessi sia per le commissioni accessorie (con il conseguente importo da rimborsare di 1.515,91 euro) sia per le spese fisse contrattuali (con il conseguente importo da rimborsare di 350,91 euro), perché voci di spesa up front. Quanto, inoltre, alla restituzione dell'indennizzo di estinzione anticipata, non è dovuta, in applicazione del principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909 del 2020, per cui «La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.»». Ne segue che la somma da rimborsare è pari a 1.866,82 euro, oltre interessi legali dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304 del 2013), ammontare che non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, che ha utilizzato il criterio del pro rata temporis per tutte le voci richieste.

Si precisa, da ultimo, che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore delle nuove Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari ABF, ai sensi di quanto previsto nella nota (3) di pag. 25 delle predette Disposizioni, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, e per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

In merito alla rimborsabilità delle spese legali, secondo quanto affermato dal Collegio di coordinamento n. 3498 del 2012 e, da ultimo, dal Collegio di Coordinamento n. 6174 del 2016, si afferma che "... le spese di assistenza professionale, che peraltro debbono essere state chieste già nel reclamo, non sono di regola dovute e, quindi, la relativa domanda non può trovare accoglimento; costituisce eccezione al suddetto principio l'ipotesi in cui l'intervento del professionista sia stato reso necessario dal comportamento particolarmente e ingiustificatamente ostile e ostruzionistico tenuto dall'intermediario resistente". In considerazione, quindi, della serialità del contenzioso in essere in materia di cessione del quinto, in linea con l'orientamento già espresso dal Collegio di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Coordinamento, le spese legali non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.867,00 (milleottocentosessantasette/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI